



COMUNE DI SAMATZAI

(Provincia di Cagliari)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI ED ASSIMILATI**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 10 DEL 26/03/2007

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. ____ DEL _____

IL SINDACO
(Pilloni Alberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Luisa D. ssa Senes)

INDICE

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

- 1) DEFINIZIONE DI PRIVATIVA
- 2) ISTITUZIONE DELLA TASSA
- 3) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
- 4) CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- 5) DEFINIZIONE DI RIFIUTO E TIPOLOGIE
- 6) OGGETTO DELLA TASSA
- 7) SOGGETTI PASSIVI

TITOLO II - CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

- 8) DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE
- 9) RIFIUTI DI IMBALLAGGIO
- 10) TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO
- 11) LOCALI ED AREE NON TASSABILI
- 12) RIDUZIONE DELLA TARIFFA
- 12 bis) ZONE NON SERVITE

TITOLO III - CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE

- 13) DELIBERAZIONI DI TARIFFA
- 14) CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE
- 15) CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE
- 16) TABELLA COEFFICIENTI

TITOLO IV - PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE E SANZIONI

- 17) DENUNCIA DI ISCRIZIONE E VARIAZIONE
- 18) DENUNCIA DI CESSAZIONE
- 19) CONTROLLO DELLE DENUNCE
- 20) ACCESSO AGLI IMMOBILI
- 21) FUNZIONARIO RESPONSABILE
- 22) ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
- 23) CONTENZIOSO
- 24) SANZIONI
- 25) INTERESSI ED ARROTONDAMENTI
- 26) RATEIZZAZIONE DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO
- 27) SGRAVI, DISCARICHI E RIMBORSI
- 28) INFORMATIVA TRA UFFICI

TITOLO V - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- 29) INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

TITOLO VI - NORME TRASITORIE E FINALI

- 30) DISPOSIZIONI FINALI
- 31) ESECUTIVITA'

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILATI

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 1 DEFINIZIONE DI PRIVATIVA

Le attività inerenti lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati competono obbligatoriamente al Comune che le esercita con diritto di privativa. E' fatto divieto per gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta di abbandonare ovvero scaricare rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico; questi sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori previsti per la raccolta.

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese ed enti autorizzati dalla Regione, ai sensi e per gli effetti del DPR del 10/09/1982, n. 915.

Art. 2 ISTITUZIONE DELLA TASSA

E' istituita nel Comune di SAMATZAI la tassa annuale per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, e di quelli assimilati da applicare secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento. La tassa annuale viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui i medesimi sono destinati. La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza sempre che siano situati nella zona servita o almeno collegati alla stessa da una strada di accesso.

Art. 3 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'applicazione della tassa, tenuto conto, in via principale, delle zone del territorio comunale in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati), rientranti nel perimetro determinato. Analogamente, sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, presenti e futuri.

Art. 4 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 5 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E TIPOLOGIE

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali abbandonato o destinato all'abbandono.

Sono rifiuti solidi urbani interni:

1. I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione o da altri insediamenti civili in genere, nonché da aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a norma dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. b) della L. 549/1995;
2. I rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività economiche assimilati ai rifiuti urbani;
3. I rifiuti prodotti da ospedali, case di cura e simili relativamente ai locali in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, cucine, sale di degenza, studi medici con esclusione dei locali ambulatorio, sale di lettura, locali destinati ad attività ricreative e d'attesa, sale per mensa, corridoi, e qualsiasi altro locale non sia destinato esclusivamente alle attività di rianimazione, interventi chirurgici, medicazioni, prelievi, analisi di laboratorio, analisi radiologiche, terapie intensive;

Sono rifiuti speciali tossici e nocivi:

1. tutti i rifiuti elencati ai commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.P.R. 915/82 "Residui derivanti da lavorazioni industriali, quelli derivanti da attività agricole, artigianali commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani; rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani; materiali provenienti da demolizioni costruzioni e scavi, i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti".

Sono rifiuti di imballaggio:

- 1) tutti i rifiuti elencati e definiti all'art. 35 comma 1 lett. a), b), c), d), e), del D. Lgs. 22/5.2.97.

Art. 6 OGGETTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta secondo il presupposto indicato ai commi 1,2,3 dell'art. 62 del D. Lgs. n. 507/93.

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. del D.Lgs n. 507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7 SOGGETTI PASSIVI

La tassa è dovuta dai soggetti individuati dall'art. 63 del D. Lgs. N. 507/93: persona fisica o giuridica, italiana o straniera, che occupi oppure conduca, anche senza uno specifico titolo, locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, anche se non usufruisca del servizio, ovvero vi provveda autonomamente, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde a norma dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 3, comma 68, lett. b) della L. 549/1995.

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti dell'intestatario della scheda anagrafica di famiglia, rimanendo però obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare e tutti gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione.

Per i locali ad uso abitativo, affittati, la tassa è accertata nei confronti del conduttore per periodi superiori all'anno; nei confronti del proprietario se il contratto di locazione è di durata pari od inferiore all'anno.

Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, case albergo e simili) la tassa è dovuta dal soggetto che gestisce l'attività.

Per gli Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa viene accertata in capo ai loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i Comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

Per i locali ed aree scoperte in multiproprietà e di centri commerciali integrati, sia di uso comune che uso esclusivo ai singoli occupanti e detentori, salvo i casi di autonoma denuncia da parte dei singoli occupanti o detentori, la tassa è dovuta ed assolta dal soggetto che gestisce i servizi comuni.

Per i condomini ed i centri integrati, l'amministratore del condominio ed il soggetto responsabile di cui al comma precedente, su richiesta dell'ente impositore, sono tenuti a presentare all'ufficio preposto alla gestione della tassa l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree. La mancata esibizione o trasmissione dell'elenco comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76, comma 2, del D. Lgs. N. 507/93.

TITOLO II - CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA

Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

Al fine della determinazione della tassa, si devono considerare tassabili tutti i vani comunque denominati, esistente in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno. Sono da considerarsi tassabili, a titolo esemplificativo :

a) **LOCALI E DELLE AREE COMUNQUE COPERTE**, ed in particolare:

- Abitazioni: tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamera, ripostigli, ecc.), nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, scantinati, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, scale, ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge e di specifiche norme regolamentari.
- Attività autonome: tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;
- Attività professionali ed unità abitative: nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base a alla tariffa prevista per la specifica attività esercitata, commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;
- Attività d'impresa: tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti; tutti i vani principali ed accessori adibiti all' esercizio di albergo, pensione e casa di cura; tutti i vani

principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili; tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento e' tenuto il produttore medesimo;

- Attività educative: tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;
- Enti pubblici ed ONLUS: tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica; tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autofilotrannviarie nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte soggette al calpestio. Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione. La superficie denunciata od accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, secondo che sia superiore ovvero inferiore ai cinquanta centimetri quadrati. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente **rifiuti speciali**, non assimilati agli urbani, o **rifiuti tossici e nocivi** al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, dietro regolare presentazione del contratto stipulato con chi effettuerà lo smaltimento (ovvero, imprese ed enti autorizzati dalla Regione, ai sensi e per gli effetti del DPR del 10/09/0982, n. 915).

b) **AREE SCOPERTE ED OPERATIVE**, ed in particolare:

distributori di carburanti, campeggi, stabilimenti balneari, discoteche all'aperto, sale da ballo, banchi di vendita, parchi giochi e rispettive attività e servizi connessi ecc., salve le riduzioni di superficie previste dalla legge.

La superficie iscritta a ruolo non può essere inferiore all'80% della superficie catastale di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138, ai sensi del comma 340, L. 311/2004.

Art. 9 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Le utenze commerciali, artigianali e di servizio, che insistono nel territorio del Comune di Samatzai , sia all'interno del perimetro urbano che nelle aree destinate ad attività produttive commerciali ed artigianali, potranno usufruire del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio secondario, organizzato dal Comune di Samatzai.

Qualora le utenze specifiche intendano servirsi di propri circuiti di raccolta, il Comune provvederà ad applicare una tariffa congruente con la riduzione delle quantità effettivamente conferite al servizio pubblico di raccolta. La riduzione tariffaria è subordinata alla produzione della documentazione comprovante lo smaltimento dei rifiuti secondari e terziari presso i circuiti autorizzati.

Art. 10 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso

pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera (TARSUG). Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni e non ricorrente.

La tassa, determinata ai sensi dell'art. 77, comma 2 del D.Lgs n. 507/93, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento, rapportato a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci d'uso corrispondenti od assimilabili, maggiorata del 25%. Il pagamento deve essere effettuato contestualmente a quello del canone per l'occupazione del suolo pubblico; il versamento diretto sul c/c della tesoreria comunale costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che risulti non versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata con sanzioni ed interessi, ai sensi del D. Lgs. 507/93.

Sono **esenti** da pagamento le occupazioni occasionali dichiarate tali dalla legge o dal Regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione del suolo pubblico.

Art. 11 LOCALI ED AREE NON TASSABILI

Il Comune quale Ente impositore non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad Uffici e Servizi Comunali. Non sono soggetti alla tassa, a norma dell'art. 62 del decreto legislativo 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili. In ogni caso, l'esclusione non è automatica e va sempre presentata la denuncia TARSU, specificando la richiesta di esenzione. Sono fatti salvi eventuali controlli successivi alla richiesta, in ogni tempo effettuati. A titolo esemplificativo:

- a) Balconi e terrazze scoperte;
- b) Unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e per le quali si dia dimostrazione della inesistenza o cessazione delle utenze gas, acqua, luce;
- c) Edifici adibiti a qualsiasi culto per la parte dei locali strettamente connessi all'esercizio del culto;
- d) Fabbricati in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- e) Fabbricati inagibili e/o inabitabili, ove l'inagibilità e inabitabilità deve consistere in un degrado fisico non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31, lett. A) e b) della L. n. 457/78 e dal Regolamento Edilizio del Comune;
- f) Locali e aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate dall'art. 62, comma 5, del decreto legislativo 507/93;
- g) La parte degli impianti sportivi riservata alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- h) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove non sia ha presenza di attività umana o di lavorazione; depositi di legna, carbone e simili; ripostigli, stenditoi, cantine e soffitte, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,50;
- i) Locali nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio delle merci e/o materiali ai fini del solo deposito, senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti;

- j) I locali delle case coloniche, non destinate ad uso abitativo ed utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola;
- k) Tutte le ipotesi che possono essere ricondotte alle fattispecie sopra indicate.

Sono altresì esclusi quei locali ed aree scoperte per i quali non esiste previsione dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di privativa a causa di:

- Norme di legge o regolamento;
- Ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
- Accordi internazionali riguardanti Stati esteri.

Art. 12 RIDUZIONE DELLA TARIFFA

Richiamate le agevolazioni tariffarie per particolari condizioni d'uso, di cui all'art. 66 del D. Lgs. 507 del 1993, la tariffa unitaria è ridotta nei seguenti casi e secondo le percentuali indicate:

- a) Del 30% nel caso di abitazioni principali, con un unico occupante nonché unico componente il proprio nucleo familiare;
- b) Del 25% nei confronti dell'utente che risieda o abbia la dimora per più di sei mesi l'anno in altro Comune ovvero in località fuori dal territorio nazionale;
- c) Del 25% nei confronti delle abitazioni e dei locali che vengano tenuti a disposizione per uso stagionale ed altro uso limitato e discontinuo ma ricorrente, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte del Comune.

Le riduzioni delle tariffe di cui ai precedenti commi non sono cumulabili e sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, nonché sulla base della documentazione prodotta, con effetto dall'anno successivo.

Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

ART. 12 BIS - ZONE NON SERVITE

Fermo restando, per chi produce rifiuti, l'obbligo del conferimento, per le case coloniche e le case sparse situate fuori dall'area di raccolta e quindi non servite la tariffa è determinata nelle seguenti misure, ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del D.Lgs. 507/1993:

- con una distanza da 300 a 1000 metri dal perimetro urbano, la tassa è dovuta in misura del 20% della tariffa base.
- con una distanza di oltre 1000 metri dal perimetro urbano, la tassa non è dovuta.

Ai fini della riduzione, le distanze sopra elencate debbono essere intese per periodi continui e reiterati, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio.

Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni è limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del 2° periodo del comma 2 dell'Art. 59 del D.Lgs.507/93.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Tuttavia, quando il mancato svolgimento del

servizio si prolungasse, determinando situazioni pericolose per le persone o l'ambiente, riconosciute dall'autorità sanitaria, l'utente potrà provvedere a proprie spese, ed in tal caso si applicheranno le disposizioni di cui al comma 6° dell'Art. 59 del D.Lgs. 507/93.

TITOLO III - CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE

Art. 13 DELIBERAZIONE DI TARIFFA

Entro il termine di approvazione del Bilancio annuale di previsione la Giunta Comunale o l'organo comunque competente delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie e dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe già approvate.

Le tariffe unitarie relative ai locali ed aree assoggettate a tassa sono determinate in modo da conseguire il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati. Il gettito complessivo della tassa non dovrà essere inferiore al 100% del costo di esercizio entri il 2008. Il costo del servizio comprende oltre gli oneri diretti che indiretti anche le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione dei Consorzi per lo smaltimento dei rifiuti.

Dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana è dedotto un importo percentuale del 15% quale costo della spazzatura dei rifiuti solidi urbani.

L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

Art. 14 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE

La tassa, a norma dell'art. 65 del decreto legislativo 507/1993 è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni e speciale assimilati agli urbani producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati. La tassa è corrisposta in base alle tariffe stabilite, commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

Le tasse per lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari, di cui all'art. 8 del presente regolamento, conferiti ai circuiti di raccolta autorizzati, diversi dal circuito ordinario di raccolta comunale, sono applicate utilizzando un coefficiente di riduzione tariffaria proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettati a tributo dà diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

Art. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE

Le superficie di cui al precedente articolo, agli effetti della commisurazione della tassa, sono suddivise in base all'uso cui sono destinate in classi e sottoclassi così come segue:

CLASSE 1: locali adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, scuole pubbliche e private, palestre;

CLASSE 2: locali ad uso abitativo:abitazione; locali chiusi di pertinenza della abitazione adibiti a deposito, autorimesse e simili; loggiati, tettoie aperte, passi carrai;

CLASSE 3: locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali, uffici pubblici, studi professionali e uffici commerciali;

CLASSE 4: teatri, cinematografi, circoli sportivi e ricreativi, aree adibite a sale da ballo;

CLASSE 5: pubblici esercizi, esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi alimentari, pescherie, macellerie, negozi di frutta e verdura; locali adibiti alla vendita;magazzini, locali di deposito, aree aperte a servizio della attività;

CLASSE 6: stabilimenti industriali e opifici, con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge; uffici legati alla attività svolta; locali ove si effettuano le lavorazioni; magazzini, locali di deposito; aree aperte ove si effettuano lavorazioni che producono rifiuti.

CLASSE 7: laboratori e botteghe artigianali, con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge; uffici legati all'attività svolta; locali ove si effettuano le lavorazioni; magazzini, locali di deposito; aree aperte ove si effettuano lavorazioni che producono rifiuti.

CLASSE 8: magazzini, locali di deposito, autorimesse e simili: locali chiusi; aree aperte;

CLASSE 9: aree e spazi pubblici gravati da servitù di pubblico passaggio occupati da banchi di vendita all'aperto in modo temporaneo e non ricorrente.

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo. Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi. Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati. Quando, nel caso di uso promiscuo, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

Art. 16 TABELLA COEFFICIENTI

Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locali, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata sarà moltiplicato per il coefficiente (o i coefficienti) di produttività quantitativa e qualitativa qui di seguito indicati:

CATEGORIA	DESTINAZIONE LOCALI	SOTTOCATEGORIE	COEFF.
1	locali adibiti a musei, archivi, biblioteche ed attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, scuole pubbliche e private, palestre		1
2	locali ad uso abitativo	<p>a) Abitazione;</p> <p>b) locali chiusi di pertinenza dell'abitazione adibiti a deposito, autorimesse e simili;</p> <p>c) loggiati, tettoie aperte, passi carrai.</p>	<p>1</p> <p>0,3</p> <p>0,2</p>
3	locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali, uffici pubblici, studi professionali e uffici commerciali		1
4	teatri, cinematografi, circoli sportivi e ricreativi, aree adibite a sale da ballo		1
5	<p>pubblici esercizi, esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi</p> <p>alimentari, pescherie, macellerie, negozi di frutta e verdura</p>	<p>a) locali adibiti alla vendita;</p> <p>b) magazzini, locali di deposito;</p> <p>c) aree aperte a servizio della attività</p>	<p>1,4</p> <p>1</p> <p>0,5</p>
6	stabilimenti industriali e opifici, con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge	<p>a) uffici legati alla attività svolta;</p> <p>b) locali ove si effettuano le lavorazioni;</p> <p>c) magazzini, locali di deposito;</p> <p>d) aree aperte ove si effettuano lavorazioni che producono rifiuti.</p>	<p>1,8</p> <p>1,5</p> <p>1,5</p> <p>0,5</p>

7	laboratori e botteghe artigianali, con esclusione delle superfici non tassabili per legge:	a) uffici legati alla attività svolta; b) locali ove si effettuano le lavorazioni; c) magazzini, locali di deposito; d) aree aperte ove si effettuano lavorazioni che producono rifiuti.	1 0,8 0,6 0,3
8	magazzini, locali di deposito, autorimesse e simili	a) locali chiusi; b) aree aperte.	0,6 0,3
9	aree e spazi pubblici gravati da servitù di pubblico passaggio occupati da banchi di vendita all'aperto in modo temporaneo e non ricorrente		1

TITOLO IV - PROCEDURA D'ISCRIZIONE E SANZIONI

Art. 17 DENUNCIA DI ISCRIZIONE E VARIAZIONE

In relazione all'inizio ed alla cessazione dell'occupazione / detenzione dell'oggetto di tassazione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 64 del D.Lgs. n. 507/93. Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del D. Lgs. N. 507/93.

I soggetti indicati all'art. 7 del presente regolamento sono tenuti a presentare all' Ufficio Tributi denuncia unica dei locali siti nel territorio del Comune di Samatzai, entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo al giorno in cui occupano o detengono i locali ed aree, a qualsiasi uso adibiti, con gli appositi moduli predisposti dall'ufficio.

La **denuncia tramite posta** si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal timbro postale. Se non è possibile ricavare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate; in caso contrario, l'utente / rappresentate legale (se trattasi di società) è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, debitamente sottoscritta, deve contenere:

- a) se presentata da persona fisica, cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente, residenza e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il

nucleo familiare o la convivenza che occupano l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;

- b) se trattasi di società, v'è indicata la ragione sociale e il tipo di società, la sede legale, il codice fiscale e / o partita iva, le generalità e residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
- c) data di inizio dell'occupazione dei locali;
- d) ubicazione dei locali ed aree;
- e) indicazione della superficie dei locali e delle aree e la loro destinazione d'uso.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno già presentato regolare denuncia non sono tenuti a ripeterla, se i nuovi elementi da comunicare all'Ufficio Tributi riguardano esclusivamente i dati identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o di convivenza, fermo restando il principio del vincolo di solidarietà tra gli stessi per il pagamento della tassa.

Esclusioni: non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma 1, le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o domicilio, né le denunce di inizio di attività né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

Casi particolari: Qualora si tratti di occupazione o detenzione che da luogo all'applicazione della tassa giornaliera, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Per tutte le occupazioni che non danno origine alla suddetta tassa, il versamento della tassa giornaliera di smaltimento deve essere effettuato tramite bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria comunale.

Art. 18 DENUNCIA DI CESSAZIONE

I soggetti passivi ed i responsabili della tassa debbono presentare al Comune la denuncia di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree avvenuta nell'anno, con l'indicazione della data e del motivo della cessazione poiché, fatti salvi gli accertamenti da parte del Comune, dalla comunicazione hanno diritto allo sgravio a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

In caso di mancata presentazione della stessa nel corso dell'anno di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive quando:

- a) il contribuente presenta denuncia di cessazione entro 6 mesi dalla notifica del ruolo (effettuata tramite notificazione della cartella esattoriale o, in sua mancanza, tramite l'avviso di mora) o entro 2 anni dall'avvenuto pagamento e dimostri di non aver occupato o detenuto i locali e aree;
- b) il contribuente dimostri, indicando data certa, di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e locali oltre la data indicata;
- c) in carenza di tale dimostrazione, se per la stessa utenza si sia proceduto ad iscrizione a ruolo del subentrante, denuncia o di accertamento d'ufficio.

Art. 19 CONTROLLO DELLE DENUNCE

Al fine del controllo degli elementi contenuti nelle denunce od acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito a :

- a) esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- c) rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- d) accedere ai locali ed aree, in caso di mancato adempimento alle richieste, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. N. 507/93;
- e) richiedere notizie relative ai locali soggetti a tassazione, non solo agli occupanti e o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesime;
- f) utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo o situazione nota ad altri uffici;
- g) richiedere ad altri uffici pubblici ed enti pubblici economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie.

Sono ammesse le forme di controllo ed accertamento previste dalla L. n. 314/2004 e dalla L. 296/2006.

Art. 20 ACCESSO AGLI IMMOBILI

In caso di mancato adempimento da parte dei contribuenti alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso di volta in volta, il personale munito di autorizzazione da parte del Sindaco e previo avviso, da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti a tassazione ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione della superficie, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito dalla dichiarazione del responsabile del relativo organismo. Nessuna autorizzazione è richiesta per gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Art. 21 FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al Funzionario Responsabile designato dal Comune sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del decreto legislativo 507/93. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Salvo che sia intervenuto un giudicato, il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

Entro 60 giorni dalla nomina del funzionario responsabile di cui al comma precedente, si deve comunicare il nominativo alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale presso il Ministero delle Finanze.

Art. 22 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità a quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del decreto legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservando le norme vigenti in materia:¹ la notifica degli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni è fissato al 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui dovevano essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni.

¹ Termini modificati ai sensi del comma 161 -163 della L. 296/2006.

Ai fini della riscossione coattiva, il termine decadenziale è fissato al 31/12 del terzo anno a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.

Per una più efficiente difesa, qualora all'Ente accertatore risulti una evasione della tassa per più anni, totalmente o parzialmente, l'avviso di accertamento deve essere notificato distintamente per annualità.

Art. 23 CONTENZIOSO

Il contenzioso è disciplinato dal D. Lgs. N. 546/92 e successive modifiche.

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione Tributaria Regionale di cui all'art. 1 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, ai sensi delle disposizioni sul processo tributario contenute nel D. Lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546. Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per Cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art. 64 successivo).

Art. 24 SANZIONI

Per le **violazioni** delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme contenute nei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche, nonché le disposizioni contenute eventualmente nelle deliberazioni del Consiglio Comunale.

In modo particolare:

- a) per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta con un minimo di € 51,00;
- b) per la denuncia infedele si applica la sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 a € 258,00;
- c) per l'omesso, il tardivo, il parziale versamento si applica la sanzione amministrativa del 30%.

Le sanzioni indicate al punto a) e b) sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento. Per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui ai precedenti commi si osservano le disposizioni contenute nella l. n. 689 del 24/11/1981.

La **tassa giornaliera** che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Sulle somme dovute a titolo di tributo e di addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura di legge.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione o, in mancanza di tale conoscenza con certezza, dall'accertamento.

Art. 25 INTERESSI ED ARROTONDAMENTI

A decorrere dal 1/01/2007 gli interessi tributari sulle somme a debito ed a credito saranno calcolati in giorni e non più a semestre e che l'importo massimo della percentuale non può essere superiore di tre punti percentuali rispetto al tasso legale annuo.² In caso mancata previsione in tal senso, il tasso applicabile sarà pari a quello legale annuo in vigore.

² Così come modificato dal comma 165, L. n. 296/2006.

Per quanto concerne la decorrenza degli interessi, gli stessi vengono calcolati sulle somme a debito con maturazione dal giorno in cui sono divenuti esigibili, mentre sulle somme a credito con maturazione dalla data dell'eseguito versamento.

Con decorrenza dal 01/01/2007 tutti i pagamenti dovranno essere arrotondati per difetto se inferiori a 0.49 centesimi di euro e per eccesso se superiori a 0.49 centesimi di euro.³

Art. 26 RATEIZZAZIONE DEI CARICHI ISCRITTI A RUOLO

La ripartizione fino ad otto rate del carico iscritto a ruolo, comprensivo di tributi arretrati, può essere concessa dal Sindaco su istanza del contribuente ai sensi dell'art. 72, comma 3, del D. Lgs. N. 507/93, qualora ricorrano i seguenti gravi motivi:

- l'importo del tributo iscritto a ruolo superi complessivamente la misura del 3% del reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato dal contribuente per l'anno precedente;
- il contribuente sia in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione all'agevolazione in tutti i casi previsti dalla legge;
- trattandosi di impresa, professione od arte, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità, preventivamente accertata dal Comune.

Il provvedimento di rateizzazione di cui al precedente comma è assunto su proposta del Responsabile del Servizio : nello stesso dovrà essere precisato che il mancato pagamento di 2 rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento, in un'unica soluzione, dell'intero debito residuo.

Art. 27 SGRAVI, DISCARICHI E RIMBORSI

Si osservano in materia le disposizioni indicate all'art. 64, commi 3 e 4, del D. Lgs. N. 507/93 e ss.mm.. Nei casi di errore e di duplicazione rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio, discarico o rimborso entro 180 giorni dalla richiesta.

A decorrere dal 01/01/2007⁴, il termine per la richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute è di 5 anni decorrenti dal giorno del versamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Qualora l'ufficio ritenga insufficiente la documentazione prodotta, può chiedere al contribuente ulteriori atti e documenti da produrre entro 30 giorni dalla richiesta. (vedi dpr del 28/01/88 n. 43).

Art. 28 INFORMATIVA TRA UFFICI

In occasione di iscrizione anagrafiche o di altre formalità afferenti l'occupazione e/o la detenzione dei locali ed aree soggette a tassazione, l'ufficio Anagrafe consegna al contribuente il modulo di denuncia TARSU. Gli uffici comunali sono tenuti a consegnare e comunicare annualmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- UFFICIO ANAGRAFE: nominativi di emigrati, immigrati, nuovi nuclei familiari, decessi, cambio di residenza ed ogni altra utile informazione;
- UFFICIO TECNICO: l'elenco dei certificati di agibilità / abitabilità rilasciati; l'elenco dei condoni; l'elenco delle dichiarazioni di fine lavori;

³ Così come modificato dal comma 166, L. n. 296/2006.

⁴ Ai sensi del comma 164, L. n. 296/2006.

- UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE: l'elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione; ogni altro elemento di cui vengano a conoscenza.

TITOLO V - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 29 INFORMAZIONE DEL CONTRIBUENTE

L'Amministrazione Comunale è tenuta al rispetto ed alla applicazione dello Statuto del Contribuente, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212; in particolare per quanto concerne:

- Informazione al contribuente;
- Conoscenza degli atti e semplificazione;
- Chiarezza e motivazione degli atti;
- Tutela dell'integrità patrimoniale;
- Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Diritto di interpello.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento abroga e sostituisce qualsiasi norma regolamentare precedentemente deliberata in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

Art. 31 ESECUTIVITA'

Il presente Regolamento verrà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente ai sensi del vigente Statuto Comunale e successivamente trasmesso, ai sensi del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 art. 68, comma 3, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze. Il Regolamento entra in vigore il 01/01/2007.